



27568 / 14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 06/06/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. CIRO PETTI
- Dott. GIULIANO CASUCCI
- Dott. DOMENICO GALLO
- Dott. MIRELLA CERVADORO
- Dott. ANDREA PELLEGRINO

- Presidente - SENTENZA N. 1308/2014
- Rel. Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 46140/2013
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
~~SENTENZA~~

sul ricorso proposto da:

BORRELLI PASQUALE N. IL 25/11/1955
COPPOLA CINZIA N. IL 16/05/1969

avverso il decreto n. 164/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
30/04/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
lette ~~scritte~~ le conclusioni del PG Dott. *Antonio Giannelle*, per
l'irricevibilità del ricorso;

Udit i difensori Avv.;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 30 aprile 2013, la Corte di appello di Napoli, VIII sezione penale, ha confermato il decreto del Tribunale in sede, appellato da Borrelli Pasquale con il quale era stata applicata nei suoi confronti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di tre anni con imposizione di cauzione di diecimila/00 euro e con confisca di immobile con annessi terreni di Boscotrecase via Cardinal Prisco beni formalmente intestati alla moglie Coppola Cinzia, bene specificamente indicati nel decreto di sequestro del 23.12.2009.

La Corte territoriale, confermato il giudizio di pericolosità perché fondato sulla base di sentenze anche irrevocabili e dato atto che con l' appello non vi erano specifiche contestazioni per tale profilo, osservava che le doglianze svolte con il gravame in riferimento alla disposta confisca non erano meritevoli di accoglimento sia perché il Tribunale aveva fatto corretta applicazione del dettato normativo dell' art. 2-ter l. n. 575/1965 perché la pericolosità sociale del proposto finisce con l' estendersi al suo patrimonio una volta accertato (e in fatto non contestato) che l' acquisto dei beni oggetto di confisca, aventi valore dichiarato rilevante e sproporzionato rispetto alle disponibilità economiche (in assenza di qualsiasi fonte lecita di reddito), è riconducibile al reimpiego dei proventi dell' attività illecita. La prova della fittizia intestazione alla moglie Coppola Cinzia scaturiva dal rapporto di stretta relazione familiare, dall' assenza di giustificazioni credibili da parte di costei (priva di reddito) in quanto l' audizione di Borrelli Giovanni (fratello del proposto, che in tesi difensiva avrebbe anticipato in contanti la somma di £. 181.000.000 in favore della cognata) aveva dato conto delle confuse ed inattendibili reminiscenze sul punto. La circostanza che in sede penale fosse stata disposta la restituzione del compendio immobiliare era priva di incidenza, stante l' autonomia del procedimento di prevenzione, una volta raggiunta la prova della fittizietà dell' intestazione.

Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso Borrelli Pasquale e Coppola Cinzia, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l' annullamento per i seguenti motivi: - violazione di legge in relazione all' art. 179 cod. proc. pen. e 24 Cost. per omesso avviso già dinanzi al Tribunale di Coppola Cinzia, privata in tal modo del diritto di difesa, nullità non sanata dalla successiva convocazione in grado di appello. Conseguentemente la Corte territoriale, una volta accertata l' omissione dell' avviso avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare la confisca dei beni intestati alla Coppola; - violazione di legge per mancanza dei presupposti dell' applicazione della misura di prevenzione patrimoniale posto che i cespiti immobiliari oggetto di sequestro vennero acquistati nel giugno 1998 quanto Borrelli era percettore di reddito lavorativo dichiarato per £. 40.000.000 e non era socialmente pericoloso, il relativo accertamento essendo stato effettuato a dodici anni di distanza.



Con memoria difensiva integrativa del 27.05.2014 il difensore di Borrelli Pasquale e di Coppola Cinzia, preso atto che il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, aveva eccepito l' inammissibilità del ricorso promosso dal terzo intestatario del bene, Coppola Cinzia, per mancato conferimento della procura speciale all' avvocato firmatario del ricorso, ha invocato l' applicazione della nuova formulazione dell' art. 182 cod. proc. civ. e quindi l' indicazione di un termine per consentire la regolarizzazione della posizione mediante il conferimento di procura speciale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione, sollevata dal difensore con la memoria difensiva richiamata, è preliminare ed assorbente in riferimento al ricorso proposto, che ha ad oggetto esclusivamente la misura di prevenzione patrimoniale.

La giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che la richiesta di riesame proposta dal difensore del terzo interessato alla restituzione del bene in sequestro, ove sia rilevato il difetto di procura, non può essere dichiarata inammissibile, perché è fatto obbligo al giudice, in tal caso, di assegnare alla parte un termine perentorio per munirsi di una valida procura (Cass. Sez. 3, 6.12.2010-24.3.2011 n. 11966), principio ribadito di recente, nella specifica materia delle misure di prevenzione, dalla Sezione 6[^] di questa Corte con ordinanza n. 11933 del 5.2.2014.

In senso opposto si è stabilito che è inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo proposta dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale. (Cass. Sez. 2, 13.6.2013 n. 31044: in motivazione la Corte ha precisato che nel, caso di specie, non può essere concesso il termine di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ. tenuto conto che il termine per proporre l' istanza è perentorio. A tale canone ermeneutico hanno aderito Cass. Sez. 3, 21.3.2013, n. 39077; Cass. Sez. 2, 3.12.2013-12.2.2014 n. 6611).

La questione è stata oggetto di relazione n. 20131014 con la quale si è rammentato che "la VI sezione penale, con decisione assunta il 20 novembre 2012, dep. il 10 gennaio 2013, n. 1289, cooperativa Leonardo da Vinci arl, Rv. 254287, ha affermato il principio di diritto così massimato dall'Ufficio: "L'appello proposto, ex art. 324 cod. proc. pen., dal difensore del terzo interessato alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo, ove sia rilevato il difetto della procura speciale, non può essere dichiarato inammissibile, perché è fatto obbligo al giudice, in applicazione dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., di assegnare alla parte un termine perentorio per munirsi di una valida procura". In motivazione, la Corte evidenzia come il terzo interessato sia portatore di interessi civilistici, per cui ha un onere di patrocinio che può essere soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore, allo stesso modo di quanto avviene nel procedimento



civile, ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ.. Proprio in virtù di quest'ultimo riferimento normativo, conclude nel senso dell'applicabilità, alla procedura incidentale de qua attivata dal terzo, della regola prevista dall'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 69 del 2009 che impone al giudice di assegnare alla parte un termine per munirsi di valida procura. Alle stesse conclusioni è già approdata - sia pure con riferimento non all'appello cautelare, ex art. 324 cod. proc. pen, ma al riesame, ex art. 322 cod. proc. pen - Sez. III, n. 11966, del 16 dicembre 2010, dep. il 24 marzo 2011, Pangea, Rv. 249766, che, sulla scorta degli stessi argomenti poco sopra ricordati, ha affermato il principio di diritto, così estrapolato dall'Ufficio: "La richiesta di riesame proposta dal difensore del terzo interessato alla restituzione del bene in sequestro, ove sia rilevato il difetto di procura, non può essere dichiarata inammissibile, perché è fatto obbligo al giudice, in tal caso, di assegnare alla parte un termine perentorio per munirsi di una valida procura." Nella giurisprudenza di legittimità si segnala, però, un diverso orientamento giurisprudenziale, espresso dalla medesima Sez. III, con sentenza n. 8942, del 20 ottobre 2011, dep. il 7 marzo 2011, Porta Tenaglia srl, Rv. 252438, secondo cui: "E' inammissibile l'istanza di riesame proposta dal difensore della "persona offesa e terzo interessato", privo di procura speciale, avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari." Dall'esame della motivazione della sentenza emerge come la Corte, pur partendo dalla medesima premessa esplicitata nell'ultimo arresto - secondo cui il terzo interessato e' portatore di interessi civilistici e quindi e' onerato al patrocinio, da soddisfarsi attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore, ex art. art. 83 c.p.c. - giunga, poi, a conclusioni difformi, non avendo ritenuto applicabile il disposto dell'art. 182, comma 2, cod."

Perdurando l' evidenziato contrasto interpretativo, il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni Unite, secondo quanto stabilito dall' art. 618 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte.

Roma 6 giugno 2014

Il Consigliere Est.



Il Presidente

